

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)212

Vol. 1963/0050

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63)212 definitivo

Orig.: D

Bruxelles, 17 giugno 1963

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALLA PROROGA DELLA DATA PER LA RIDUZIONE DEL PRIMO
ELEMENTO DEI PRELIEVI INTRACOMUNITARI APPLICABILI AI SUINI
MACELLATI, NONCHE AI PRELIEVI INTRACOMUNITARI APPLICABILI
AI SUINI MACELLATI E AI SUINI VIVI

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(63)212 definitivo

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla proroga della data per la riduzione del primo
elemento dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini
macellati, nonché ai prelievi intracomunitari applicabili
ai suini macellati e ai suini vivi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che i prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati sono stati stabiliti nel regolamento n. 50 del Consiglio (2) e ai suini vivi nel regolamento n. 52 del Consiglio (3);

Considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio, a decorrere dal 1° luglio 1963, tali prelievi vengono sottoposti ad una riduzione annua, alle condizioni seguenti:

- la parte del prelievo che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, viene ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;
- l'altra parte del prelievo viene ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno;

Considerando che il Consiglio ha stabilito soltanto il ... giugno 1963 le misure che gli Stati membri devono applicare per l'anno di commercializzazione 1963/64 nel settore dei prezzi dei cereali; che la modifica dei prezzi dei cereali da foraggio, risultante da tali misure, non può essere più presa in considerazione anteriormente al 1° luglio 1963 per il calcolo dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati;

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 30 del 20 aprile 1963, pag. 945

(2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1573

(3) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1575.

Considerando che è pertanto necessario adottare misure derogatorie all'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio per la riduzione del primo elemento del prelievo intracomunitario; che è opportuno effettuare tale riduzione soltanto al 1° ottobre 1963;

Considerando che, invece, il secondo elemento del prelievo intracomunitario deve essere ridotto di due quindicesimi al 1° luglio 1963, conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio;

Considerando che, in caso di modifica della parità monetaria di uno o più Stati membri, occorre adeguare senza indugio i prelievi; che si deve prevedere una procedura speciale che consenta di raggiungere tale scopo e assicurarsi al tempo stesso una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio, la parte dei prelievi intracomunitari, che risulta dall'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, viene ridotta, nel 1963, solo al 1° ottobre.

Articolo 2

1. I prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati, alle scrofe vive da macello e agli altri suini, diversi dai riproduttori di razza pura, sono stabiliti nell'allegato al presente regolamento per le importazioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre 1963.

I prelievi intracomunitari applicabili alle scrofe vive da macello sono applicabili ai suini il cui peso minimo è di 160 chilogrammi e che abbiano figliato almeno una volta.

2. I prelievi stabiliti nei regolamenti nn. 50 e 52 del Consiglio non sono più applicabili alle importazioni effettuate dopo il 30 giugno 1963.

Articolo 3

In caso di modifica della parità monetaria di uno o più Stati membri, viene effettuato un adeguamento dei prelievi stabiliti nel presente regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del

.../...

regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia. Tale adeguamento è effettuato sulla base della nuova parità monetaria, ferme restando tutte le altre basi di calcolo per i prelievi stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ... giugno 1963

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato

ALLEGATO

Prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati, ai suini vivi e alle scrofe vive da macello per 100 chilogrammi per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 1963 al 30 settembre 1963.

a) per le importazioni verso il Belgio in provenienza da:

	<u>Suini macellati</u>	<u>Suini vivi</u>	<u>Scrofe vive da macello</u>
R.F. di Germania	Fr.b. 0	0	0
Francia	Fr.b. 319,9	Fr.b. 246,-	Fr.b. 216,5
Italia	Fr.b. 405,8	Fr.b. 312,1	Fr.b. 274,6
Lussemburgo	0	0	0
Paesi Bassi	Fr.b. 330,7	Fr.b. 254,3	Fr.b. 223,8

b) per le importazioni verso la R.F. di Germania in provenienza da:

	<u>Suini macellati</u>	<u>Suini vivi</u>	<u>Scrofe vive da macello</u>
Belgio	DM 65,91	DM 50,69	DM 44,60
Francia	DM 47,62	DM 36,62	DM 32,22
Italia	DM 42,82	DM 32,93	DM 28,98
Lussemburgo	DM 6,59	DM 5,07	DM 4,46
Paesi Bassi	DM 82,14	DM 63,17	DM 55,59

c) per le importazioni verso la Francia in provenienza da:

	<u>Suini macellati</u>	<u>Suini vivi</u>	<u>Scrofe vive da macello</u>
Belgio	Fr.f. 24,65	Fr.f. 18,96	Fr.f. 16,68
R.F. di Germania	0	0	0
Italia	Fr.f. 8,48	Fr.f. 6,52	Fr.f. 5,74
Lussemburgo	0	0	0
Paesi Bassi	Fr.f. 40,47	Fr.f. 31,12	Fr.f. 26,22

.../...

d) per le importazioni verso l'Italia in provenienza da:

	<u>Suini macellati</u>	<u>Suini vivi</u>	<u>Scrofe vive da macello</u>
Belgio	Lit. 3.574,-	Lit. 4.286,-	Lit. 3.772,-
R.F.di Germania	0	0	0
Francia	Lit. 2.182,-	Lit. 1.678,-	Lit. 1.477,-
Lussemburgo	0	0	0
Paesi Bassi	Lit. 7.559,-	Lit. 5.813,-	Lit. 5.115,-

e) per le importazioni verso il Lussemburgo in provenienza da:

	<u>Suini macellati</u>	<u>Suini vivi</u>	<u>Scrofe vive da macello</u>
Belgio	Fr.l. 1.102	Fr.l. 847,4	Fr.l. 745,7
R.F.di Germania	Fr.l. 151,7	Fr.l. 116,6	Fr.l. 102,6
Francia	Fr.l. 851,7	Fr.l. 654,9	Fr.l. 576,3
Italia	Fr.l. 666,9	Fr.l. 512,8	Fr.l. 451,3
Paesi Bassi	Fr.l. 1.304,9	Fr.l. 1.003,5	Fr.l. 883,-

f) per le importazioni verso i Paesi Bassi in provenienza da:

	<u>Suini macellati</u>	<u>Suini vini</u>	<u>Scrofe vive da macello</u>
Belgio	0	0	0
R.F.di Germania	0	0	0
Francia	0	0	0
Italia	Fior. 5,44	Fior. 4,18	Fior. 3,68
Lussemburgo	0	0	0

R E L A Z I O N E

Conformemente all'articolo 12, lettera a), del regolamento n.20 del Consiglio, l'elemento dei prelievi che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio, viene ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali.

Dato che il Consiglio ha stabilito soltanto il giugno 1963 le misure che gli Stati membri devono applicare per l'anno di commercializzazione 1963/64 nel settore dei prezzi dei cereali, il ravvicinamento dei prezzi dei cereali da foraggio, può essere preso in considerazione soltanto a decorrere dal 1° ottobre 1963.

Conformemente all'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, l'elemento fisso dei prelievi, calcolato a norma dell'articolo 3 di detto regolamento del Consiglio, deve essere ridotto a decorrere dal 1° luglio 1963 in ragione di due quindicesimi all'anno.

Il calcolo di tale elemento fisso per il periodo dal 30 luglio 1962 al 30 giugno 1963 figura nella relazione al regolamento n. 50 del Consiglio, documento VI/5756/62 del 2 luglio 1962, allegato II. Gli elementi b) stabiliti in tale documento sono ridotti di due quindicesimi ciascuno.

Il nuovo calcolo figura nell'allegato I.

A norma del regolamento n. 52 del Consiglio, il rapporto di prezzo tra i suini vivi e i suini macellati deve ammontare uniformemente a 76,9:100 e i prelievi intracomunitari applicabili alle scrofe vive da macello devono essere fissati ad un importo inferiore del 12% ai prelievi intracomunitari applicabili agli altri suini vivi.

I prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati devono essere moltiplicati per un coefficiente di conversione pari a 0,769.

Il nuovo calcolo figura nell'allegato II.

I prelievi intracomunitari applicabili alle scrofe vive da macello ammontano all'88% dei prelievi applicabili ai suini vivi. Il nuovo calcolo figura nell'allegato III.

Allegato

Calcolo dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini macellati per le importazioni effettuate dal
1° 7.1963 al 30.9.1963

Importazioni		dal Belgio	dalla R.F. di Germania	dalla Francia	dall'Italia	dal Lussemburgo	dai Paesi Bassi
<u>verso: il Belgio</u>	DM	-	a) -	a) 25,595	a) 32,466	a) -	a) 26,456
	DM		b) -	b) -	b) -	b) -	b) -
	DM		totale -	totale 25,595	totale 32,466	totale -	totale 26,456
	u/c		0	6,3988	8,1165	0	6,6140
<u>verso: la R.F. di Germania</u>	DM	a) 10,353	-	a) 35,948	a) 42,819	a) 6,594	a) 36,809
	DM	b) 55,559		b) 11,671	b) -	b) -	b) 45,334
	DM	totale 65,912		totale 47,619	totale 42,819	totale 6,594	totale 82,143
	u/c	16,4780		11,9048	10,7048	1,6485	20,5358
<u>verso: la Francia</u>	DM	a) -	a) -	-	a) 6,871	a) -	a) 0,861
	DM	b) 19,973	b) -		b) -	b) -	b) 31,931
	DM	totale 19,973	totale -		totale 6,871	totale -	totale 32,792
	u/c	4,9933	0		1,7178	0	8,1980
<u>verso: l'Italia</u>	DM	a) -	a) -	a) -	-	a) -	a) -
	DM	b) 35,672	b) -	b) 13,965		b) -	b) 48,376
	DM	totale 35,672	totale -	totale 13,965		totale -	totale 48,376
	u/c	8,9180	0	3,4912		0	12,0940
<u>verso: il Lussemburgo</u>	DM	a) 3,759	a) -	a) 29,354	a) 36,225	-	a) 30,215
	DM	b) 84,400	b) 12,133	b) 38,778	b) 17,124		b) 74,175
	DM	totale 88,159	totale 12,133	totale 68,132	totale 53,349		totale 104,390
	u/c	22,0398	3,0333	17,0330	13,3373		26,0975
<u>verso: i Paesi Bassi</u>	DM	a) -	a) -	a) -	a) 6,010	a) -	-
	DM	b) -	b) -	b) -	b) -	b) -	
	DM	totale -	totale -	totale -	totale 6,010	totale -	
	u/c	0	0	0	1,5025	0	

ALLEGATO II

Calcolo dei prelievi intracomunitari applicabili ai suini vivi per le importazioni effettuate dal 1°.7.1963 al 30.9.1963

Importazioni	dal Belgio	dalla R.F. di Germania	dalla Francia	dall'Italia	dal Lussemburgo	dai Paesi Bassi
<u>verso:</u> il Belgio	u/c Fr.b.	0 0	4,9207 246,-	6,2416 312,1	0 0	5,0862 254,3
<u>verso:</u> la R.F. di Germania	u/c 12,6716 DM 50,69		9,1548 36,62	8,2320 32,93	1,2677 5,07	15,7920 63,17
<u>verso:</u> la Francia	u/c 3,8398 Fr.l. 18,96	0 0		1,3210 6,52	0 0	6,3043 31,12
<u>verso:</u> l'Italia	u/c 6,8579 Lit. 4286,-	0 0	2,6847 1678,-		0 0	9,3003 5813,-
<u>verso:</u> il Lussemburgo	u/c 16,9486 Fr.l. 847,4	2,3326 116,6	13,0984 654,9	10,2564 512,8		20,0690 1003,5
<u>verso:</u> i Paesi Bassi	u/c 0 Fior. 0	0 0	0 0	1,1554 4,18	0 0	

ALLEGATO III

Calcolo dei prelievi intracomunitari applicabili alle scrofe vive da macello per le importazioni effettuate dal 1°.7.1963 al 30.9.1963

Importazioni		dal Belgio	dalla R.F. di Germania	dalla Francia	dall'Italia	dal Lussemburgo	dai Paesi Bassi
<u>verso: il Belgio</u>	u/c		0	4,3302	5,4926	0	4,4759
	Fr.b.		0	216,5	274,6	0	223,8
<u>verso: la R.F. di Germania</u>	u/c	11,1510		8,0562	7,2442	1,1156	13,8970
	DM	44,60		32,22	28,98	4,46	55,59
<u>verso: la Francia</u>	u/c	3,3790	0		1,1625	0	5,5478
	Fr.f	16,68	0		5,74	0	27,39
<u>verso: l'Italia</u>	u/c	6,0350	0	2,3625		0	8,1843
	Lit.	3772,-	0	1477,-		0	5115,
<u>verso: il Lussemburgo</u>	u/c	14,9148	2,0527	11,5266	9,0256		17,6607
	Fr.l.	745,7	102,6	576,3	451,3		883,-
<u>verso: i Paesi Bassi</u>	u/c	0	0	0	1,0168	0	
	Fior.	0	0	0	3,68	0	